

Testo vigente	Testo modificato
<p><i>Art. 22</i> <i>Centri civici</i></p> <p>1. Il Comune di Sesto Fiorentino, ai sensi degli Art. 59 e 60 dello Statuto Comunale, istituisce come strutture di base per lo sviluppo delle elementari forme partecipative di tutti i cittadini, singoli ed associati, e come sede naturale per lo svolgimento delle attività delle libere forme associative cinque Centri Civici.</p> <p>2. Il territorio di riferimento e la sede di ciascun Centro Civico sono così individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro Civico n. 1: Centro/Sud Ferrovia/Padule/Osmannoro/Zambra - Centro Civico n. 2: Campo Sportivo/Zolfanello/Querceto/Neto - Centro Civico n. 3: Quinto - Centro Civico n. 4: Colonnata/Camporella - Centro Civico n. 5: Cercina. <p><i>Art. 23</i> <i>Il Comitato di gestione</i></p> <p>1. Ciascun Centro Civico è diretto da un apposito Comitato composto da 5 membri, di cui uno con funzioni di Coordinatore, nominato dal Sindaco.</p> <p>2. Il Consiglio Comunale elegge, tra una rosa di candidati, 4 membri per ciascuno dei Centri Civici, di cui uno espressione della minoranza consiliare. Qualora non sia possibile eleggere il membro in rappresentanza della minoranza, il Consiglio Comunale nominerà al suo posto il primo dei non eletti nella rosa di candidature proposte dalla maggioranza consiliare.</p> <p>3. Risultano eletti in ciascun comitato i quattro nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane d'età.</p> <p>4. La rosa delle candidature è composta dalle proposte formulate dai: partiti politici, Gruppi Consiliari, legali rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo, cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1) lettere a) e b) dell'Art. 2 che precede da attestare mediante dichiarazione</p>	<p><i>Art. 22</i> <i>Centri civici di Quartiere</i></p> <p>1. Il Comune di Sesto Fiorentino, ai sensi degli art. 59 e 60 dello Statuto Comunale, istituisce come strutture di base per lo sviluppo delle elementari forme partecipative di tutti i cittadini, singoli ed associati, e come sede naturale per lo svolgimento delle attività delle libere forme associative cinque Centri Civici di Quartiere.</p> <p>2. Il territorio di riferimento e la sede di ciascun Centro Civico di Quartiere sono così individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro Civico di Quartiere n. 1: Centro/Sud Ferrovia/ Padule/ Osmannoro/Zambra - Centro Civico di Quartiere n. 2: Campo Sportivo/Zolfanello/Querceto/Neto - Centro Civico di Quartiere n. 3: Quinto - Centro Civico di Quartiere n. 4: Colonnata/Camporella - Centro Civico di Quartiere n. 5: Cercina. <p><i>Art. 23</i> <i>Organi</i></p> <p>1. Sono organi del Centro civico di Quartiere: l'Assemblea, il Coordinatore e il Comitato di gestione. L'esercizio della funzione di componente degli organi è svolto gratuitamente.</p> <p>2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione, senza diritto di voto, un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio per l'elezione delle Commissioni consiliari permanenti.</p> <p><i>Art. 23 bis</i> <i>Assemblea</i></p> <p>1. L'Assemblea è formata da rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio e da cittadini singoli residenti nel territorio comunale che ne facciano richiesta.</p> <p>2. Ogni cittadino residente può avanzare la propria candidatura a far parte dell'Assemblea, a condizione di presentare a sostegno della medesima almeno 75 firme di cittadini residenti nel territorio di pertinenza del Centro civico di</p>

<p>sostitutiva di atto di notorietà.</p> <p>5. Un cittadino residente può avanzare la propria candidatura a far parte della rosa, a condizione di presentare a sostegno della medesima almeno 75 firme di cittadini residenti nel territorio di pertinenza del Centro Civico ed in possesso dei requisiti di cui al comma 1) lettere a) e b) dell'Art. 2 che precede.</p> <p>6. Le candidature sono inoltrate in carta libera alla Presidenza del Consiglio Comunale che ne redige l'elenco e rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. Deve essere specificato a quale Centro Civico è riferita la candidatura.</p> <p>Ciascuno dei soggetti proponenti può proporre candidature pari al numero complessivo dei membri da eleggersi da parte del Consiglio Comunale e la stessa candidatura non può essere proposta per più di un Centro Civico.</p> <p>7. I soggetti proponenti potranno inoltre presentare unitamente o non alle proposte nominative brevi note programmatiche che verranno trasmesse ai capigruppo consiliari ed ai Coordinatori dei Centri civici.</p> <p>8. Il Sindaco può revocare il Coordinatore di ciascun Centro Civico, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e al Comitato di gestione, contemporaneamente alla nomina del successore.</p> <p>9. Il Comitato rimane in carica per l'intero mandato del Sindaco e comunque fino all'insediamento del Comitato successore. I membri del Comitato non sono rieleggibili per più di due volte consecutive.</p> <p>10. Entro 60 giorni dall'entrata in carica del Sindaco, mediante avviso pubblico ed informativa diretta alle associazioni di cui all'Art. 4, è dato avvio al procedimento di costituzione dei Comitati di gestione dei Centri Civici, che deve concludersi entro i successivi novanta giorni. Il termine di presentazione delle candidature è fissato in giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico.</p> <p>11. Alla scadenza di questo termine il</p>	<p>Quartiere ed essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1) lettere a) e b) dell'art. 2 che precede attestate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p> <p>3. Tutte le candidature, presentate sia dalle Associazioni sia dai cittadini, sono inoltrate in carta libera al Presidente del Consiglio comunale che ne redige l'elenco e rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. Deve essere specificato a quale Centro Civico di Quartiere è riferita la candidatura, che non può essere proposta per più di un Centro Civico di Quartiere.</p> <p>Ciascuno dei soggetti indicati al comma 2 può inoltrare la richiesta secondo i tempi e le modalità descritte in apposito avviso pubblico, i quali avranno anche l'obbligo di sottoscrivere lo statuto comunale e il presente regolamento degli istituti di partecipazione.</p> <p>4. Il Consiglio Comunale ratifica tutte le candidature regolari a componente dell'Assemblea entro 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'avviso pubblico. Nella stessa seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco comunica i nominativi dei Coordinatori da lui già designati.</p> <p><i>Art. 23 ter</i> Nomina del Comitato di gestione</p> <p>1. Ciascun Centro Civico di Quartiere è diretto da un apposito Comitato composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Coordinatore, nominato dal Sindaco.</p> <p>2. Quattro componenti sono eletti dall'Assemblea del Centro civico di Quartiere all'interno dell'Assemblea stessa, mediante la presentazione di una lista di candidature pari al triplo dei componenti da eleggere e mediante espressione di tre preferenze. A parità di preferenze precede il candidato più anziano.</p> <p>3. Il Sindaco può revocare il Coordinatore di ciascun Centro Civico di Quartiere, dandone motivata comunicazione al Comitato di gestione, contemporaneamente alla nomina del successore.</p> <p>4. Il Comitato rimane in carica per l'intero mandato del Sindaco e comunque fino all'insediamento del Comitato successore.</p> <p>5. I membri del Comitato non sono rieleggibili per più di due volte consecutive.</p>
---	---

<p>Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio per l'elezione dei membri di competenza e il Sindaco provvede alla nomina del Coordinatore.</p> <p>12. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o perdita dei requisiti da parte di uno dei membri si provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni, utilizzando di norma, per l'elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa rosa di candidati utilizzata per la prima elezione.</p> <p>13. I membri dei Comitati di Gestione possono essere revocati dal Consiglio Comunale su proposta del Coordinatore, a seguito di tre assenze ingiustificate continuative nel corso dell'anno solare. Il Consiglio Comunale provvede alla surroga con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.</p>	<p>6. Entro 90 giorni dall'entrata in carica del Sindaco, mediante avviso pubblico ed informativa diretta alle associazioni di cui all'Art. 4, è dato avvio al procedimento di costituzione degli organi dei Centri civici di Quartiere.</p> <p>7. Entro 30 giorni dalla ratifica del Consiglio comunale, l'Assemblea di ciascun centro civico svolge la prima riunione in cui vengono eletti i quattro componenti del Comitato di gestione.</p> <p>8. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o perdita dei requisiti da parte di uno dei membri del Comitato di gestione si provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni.</p> <p>9. I membri dei Comitati di Gestione di nomina dell'Assemblea possono essere revocati dall'Assemblea stessa su proposta del Coordinatore, a seguito di tre assenze ingiustificate continuative nel corso dell'anno solare.</p> <p>10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, l'Assemblea provvede alla surroga con il primo dei non eletti.</p> <p><i>Art.24</i> <i>Funzioni dell'Assemblea</i></p> <p>1. L'Assemblea nomina quattro componenti del Comitato di gestione con le procedure di cui all'art. 23 <i>ter</i>. I componenti dell'Assemblea hanno funzioni di impulso sull'attività del Comitato, che svolgono rappresentando le esigenze della comunità attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti. L'Assemblea vigila sull'operato del Comitato di gestione in relazione allo svolgimento delle funzioni propri stabilite all'art. 25 del presente regolamento.</p> <p>2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno presso la sede del Centro Civico di Quartiere su convocazione del Presidente dell'Assemblea. La convocazione può essere richiesta in via straordinaria, da due terzi dei membri dell'Assemblea, con indicazione dei temi all'ordine del giorno. Le sedute sono pubbliche.</p> <p>3. E' Presidente dell'assemblea il Coordinatore del comitato di gestione del Centro Civico.</p> <p>4. Il Coordinatore invia le convocazioni e redige l'ordine del giorno della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno 5 giorni</p>
---	---

Art. 24

Funzionamento del Comitato di gestione

1. Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta al mese presso la sede del Centro Civico o su richiesta di almeno due membri. Le sedute sono pubbliche.
2. Il Coordinatore potrà invitare di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato anche persone esterne al Comitato stesso, il cui contributo sia ritenuto utile per la discussione delle questioni poste all'ordine del giorno. Della loro presenza dovrà essere data comunicazione nell'avviso di convocazione.
3. Il Coordinatore dirama le convocazioni e redige l'ordine del giorno della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno 5 giorni prima della data delle riunioni. In casi di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. Di norma le convocazioni avvengono tramite posta; è tuttavia facoltà del Coordinatore diramare le convocazioni anche attraverso altri mezzi, purché si accerti dell'avvenuta ricezione.
4. Il Comitato deve tenere apposito verbale delle proprie riunioni e decide di norma all'unanimità su ogni argomento all'ordine del giorno; il Comitato si intende validamente riunito allorché siano presenti almeno tre membri.
5. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo o inadempienza del Coordinatore verso gli obblighi di convocazione previsti dal questo Regolamento, le sue funzioni vengono assunte dal membro che ha conseguito più voti al momento della elezione da parte del

prima della data delle riunioni. In casi di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. Di norma le convocazioni avvengono tramite posta ordinaria; è tuttavia facoltà del Coordinatore inviare le convocazioni anche attraverso altri mezzi, purché si accerti dell'avvenuta ricezione.

Le convocazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale.

5. L'Assemblea deve tenere apposito verbale delle proprie riunioni e decide a maggioranza dei presenti su ogni argomento all'ordine del giorno.

6. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo o inadempienza del Coordinatore verso gli obblighi di convocazione previsti dal Regolamento, le sue funzioni vengono assunte dal membro del Comitato di gestione che ha conseguito più voti al momento della elezione da parte dell'Assemblea ed in caso di parità dal più anziano per età.

Art. 24 bis

Comitato di gestione

1. Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta al mese presso la sede del Centro Civico di Quartiere o su richiesta di almeno due membri. Le sedute sono pubbliche.
 2. Il Coordinatore può invitare di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato anche persone esterne al Comitato stesso, il cui contributo sia ritenuto utile per la discussione sulle questioni poste all'ordine del giorno. Della loro presenza dovrà essere data comunicazione nell'avviso di convocazione.
 3. Il Coordinatore invia le convocazioni e redige l'ordine del giorno della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno cinque giorni prima della data delle riunioni. In casi di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. Di norma le convocazioni avvengono tramite posta ordinaria; è tuttavia facoltà del Coordinatore diramare le convocazioni anche attraverso altri mezzi, purché si accerti dell'avvenuta ricezione.
- Le convocazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale.**
4. Il Comitato tiene apposito verbale delle proprie riunioni e decide di norma all'unanimità su ogni argomento all'ordine del giorno.
 5. Il Comitato è validamente riunito allorché siano presenti almeno tre membri.

Consiglio Comunale ed in caso di parità dal più anziano per età.

6. I componenti del Comitato, per le attività connesse all'esercizio della carica, hanno diritto di accesso a tutti i documenti ed atti dell'Amministrazione e possono ottenere copia degli stessi senza versare alcun corrispettivo per il costo della riproduzione. Il Segretario generale o il Dirigente del Settore, qualora rilevino la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia, ne informano per iscritto l'interessato, specificando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

7. I componenti del Comitato possono accedere agli uffici anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.

Art. 25

Funzioni del Comitato di gestione del Centro Civico

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- cura il collegamento tra la popolazione e le Associazioni del territorio di riferimento del Centro Civico ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale, al fine di rappresentare le esigenze della comunità in cui è inserito;
- collabora all'informazione e alla consultazione dei cittadini sugli argomenti di importanza comunale e locale e sulle modalità di gestione dei servizi dell'Amministrazione Comunale. In merito agli argomenti di cui sopra può anche avanzare specifiche proposte e/o segnalazioni alle quali la Giunta e/o gli uffici competenti dovranno rispondere in forma scritta entro il termine di 15 giorni. Di quanto sopra dovrà essere data informazione ai Capigruppo;
- garantisce a tutti i cittadini la possibilità di svolgere all'interno del Centro Civico tutte le iniziative necessarie per un corretto e pieno utilizzo degli istituti partecipativi previsti da questo Regolamento;
- coordina l'utilizzazione dei locali da parte delle Associazioni operanti nel Centro Civico e dei cittadini singoli e associati che ne facciano richiesta;
- stabilisce l'orario di apertura al pubblico dei locali del Centro Civico e ne organizza le modalità operative;

Art. 25

Funzioni del Comitato di gestione

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- cura il collegamento tra la popolazione e le associazioni del territorio di riferimento del Centro Civico di Quartiere ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale, al fine di rappresentare le esigenze della comunità in cui è inserito;
- collabora all'informazione e alla consultazione dei cittadini sugli argomenti di importanza comunale e locale e sulle modalità di gestione dei servizi dell'amministrazione comunale. In merito agli argomenti di cui sopra può anche avanzare specifiche proposte e/o segnalazioni alle quali la Giunta e/o gli uffici competenti dovranno rispondere in forma scritta entro il termine di 15 giorni. Di quanto sopra dovrà essere data informazione ai Capigruppo;
- garantisce a tutti i cittadini la possibilità di svolgere all'interno del Centro Civico di Quartiere tutte le iniziative necessarie per un corretto e pieno utilizzo degli istituti partecipativi previsti da questo Regolamento;
- coordina l'utilizzazione dei locali da parte delle Associazioni operanti nel Centro Civico di Quartiere e dei cittadini singoli e associati che ne facciano richiesta;
- stabilisce l'orario di apertura al pubblico dei locali del Centro Civico di Quartiere e ne organizza le modalità operative;

<p>- collabora con il Difensore Civico per quanto di sua competenza;</p> <p>- avanza proposte alla Giunta Comunale in merito alla corretta manutenzione dei locali del Centro Civico e ad eventuali modifiche strutturali, che ne permettano un migliore uso da parte dei cittadini. Al tempo stesso dovrà essere sentito ogni qual volta la Giunta Comunale intenda procedere a modifiche e opere di manutenzione;</p> <p>- collabora con l'Amministrazione Comunale in materia di opere pubbliche per la definizione delle priorità di intervento e l'analisi degli obiettivi raggiunti. A tal fine è costituita con atto della Giunta Comunale una commissione composta dall'assessore ai lavori Pubblici che la presiede e da cinque rappresentanti dei Centri Civici, ognuno scelto da ciascun Comitato di gestione tra i propri membri, entro trenta giorni dall'insediamento. In caso di mancata individuazione di un rappresentante è componente della Commissione suddetta il Coordinatore del Comitato di gestione. La Commissione è convocata di norma ogni due mesi e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due membri. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta;</p> <p>- affronta in collaborazione con l'Assessorato al traffico i problemi relativi alla mobilità di quartiere.</p> <p>2. Le funzioni di segreteria dei Centri Civici sono svolte da un dipendente comunale designato dal Direttore Generale.</p> <p>3. Ai sensi dell'Art. 60 dello Statuto Comunale, il Coordinatore invia entro il 31 gennaio di ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.</p> <p><i>Art. 26</i> <i>Consultazione del Comitato con Sindaco e Giunta</i> 1. Il Sindaco e La Giunta possono convocare riunioni con i componenti di un singolo Comitato e, ove necessario, l'Assemblea di tutti i Comitati 2. L'Assemblea di tutti i Comitati, coordinata</p>	<p>- avanza proposte alla Giunta comunale in merito alla corretta manutenzione dei locali del Centro Civico di Quartiere;</p> <p>- collabora con l'Amministrazione Comunale in materia di lavori pubblici segnalando necessità di intervento relativamente al territorio di interesse del Centro Civico di Quartiere;</p> <p>- affronta in collaborazione con l'Assessorato al traffico i problemi relativi alla mobilità di quartiere;</p> <p>- promuove attività rivolte in particolare ai giovani, sia offrendo un punto di aggregazione, sia dando spazio e agevolando iniziative e attività da loro proposte, coordinandosi con l'Assessore di riferimento.</p> <p>2. Le funzioni di segreteria dei Centri Civici di Quartiere sono svolte da un dipendente comunale designato dal Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale, il Coordinatore invia entro il 31 gennaio di ogni anno al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.</p> <p><i>Art. 26</i> invariato</p>
---	---

dal Sindaco, si riunisce anche qualora ne facciano richiesta scritta almeno due Comitati.

Art 27

Accesso ai locali del Centro Civico

1. Possono accedere ai locali del Centro Civico, secondo i criteri riportati dall'art. 28 compatibilmente con le attività del Centro, in via prioritaria:

- le Associazioni iscritte all'Albo
- cittadini singoli e associazioni residenti nel Comune, firmatari di istanze, proposte e petizioni;
- promotori della richiesta di referendum consultivo;
- cittadini singoli e associati che propongano iniziative di vasto e diffuso interesse o di alta finalità sociale, in base alla valutazione del Comitato di Gestione.

2. Qualora il Comitato di Gestione accetti la disponibilità dei locali, agli stessi possono accedere, ex Art.28, cittadini per iniziative di carattere privato.

3. Il Coordinatore riunisce in assemblea di norma ogni tre mesi le Associazioni che operano nel Centro Civico, ogni qualvolta ne facciano richiesta tre componenti del comitato di Gestione

Art. 28

Utilizzo dei locali sede del Centro Civico

1. L'utilizzo temporaneo dei locali della sede da parte dei soggetti di cui all'Art. 27, è autorizzata dal Comitato di Gestione, compatibilmente con l'agibilità delle singole sedi.

2. L'utilizzo è subordinato al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese stabilita dalla Giunta Comunale e alla sottoscrizione, per accettazione, delle norme e condizioni per l'uso dei locali stabilite dalla Giunta Comunale medesima.

3. Il Coordinatore vigila sulla corretta tenuta dei locali e dei beni di uso comune. È invece responsabile, salvo i casi di forza maggiore, dei locali e dei beni mobili assegnati in via esclusiva al Centro Civico per l'espletamento delle attività.

Art 27

Accesso ai locali

1. Possono accedere ai locali del Centro Civico di Quartiere, secondo i criteri riportati dall'art. 28 e compatibilmente con le attività svolte dal del Centro, in via prioritaria:

- le associazioni iscritte all'Albo;
- cittadini singoli e associazioni residenti nel Comune, firmatari di istanze, proposte e petizioni;
- promotori della richiesta di referendum consultivo;
- cittadini singoli e associati che propongano iniziative di vasto e diffuso interesse o di alta finalità sociale, in base alla valutazione del Comitato di Gestione.

2. Qualora il Comitato di Gestione accerti la disponibilità dei locali, agli stessi possono accedere anche i cittadini per iniziative di carattere privato.

3. Il Coordinatore riunisce in assemblea, di norma ogni tre mesi, le associazioni che operano nel Centro Civico di Quartiere, ogni qualvolta ne facciano richiesta tre componenti del comitato di Gestione.

Art. 28

Utilizzo dei locali

1. L'utilizzo temporaneo dei locali da parte dei soggetti di cui all'art. 27 del presente regolamento, è autorizzata dal Comitato di Gestione, compatibilmente con l'agibilità delle singole sedi.

2. L'utilizzo è subordinato al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese stabilita dalla Giunta Comunale e alla sottoscrizione, per accettazione, delle norme e condizioni per l'uso dei locali stabilite dalla Giunta Comunale medesima.

3. Il Coordinatore vigila sulla corretta tenuta dei locali e dei beni di uso comune. È invece responsabile, salvo i casi di forza maggiore, dei locali e dei beni mobili assegnati in via esclusiva al Centro Civico di Quartiere per l'espletamento delle attività.

Art. 29

Risorse economiche

1. Per il funzionamento dei Centri civici e per le iniziative dagli stessi promosse sono stanziati in bilancio apposite risorse.
2. La ripartizione dei fondi a disposizione dei Centri Civici viene effettuata all'inizio di ogni esercizio in misura uguale per ciascun Centro.
3. L'Amministrazione può nel corso dell'anno destinare alle iniziative di un diverso Centro Civico le risorse eventualmente non utilizzate da un altro Centro Civico.
4. All'assunzione degli impegni di spesa e alla fornitura dei beni e servizi richiesti dal Comitato di gestione provvede il Dirigente competente o l'Economo, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 29

Risorse economiche

1. Per il funzionamento dei Centri civici di Quartiere e per le iniziative dagli stessi promosse sono stanziati in bilancio apposite risorse.
2. La ripartizione dei fondi a disposizione dei Centri Civici di Quartiere viene effettuata all'inizio di ogni esercizio in misura uguale per ciascun Centro.
3. L'Amministrazione può nel corso dell'anno destinare alle iniziative di un diverso Centro Civico di Quartiere le risorse eventualmente non utilizzate da un altro Centro.
4. All'assunzione degli impegni di spesa e alla fornitura dei beni e servizi richiesti dal Comitato di gestione provvede il Dirigente competente o l'economo, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.
5. Al termine dell'esercizio, viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale il rendiconto finanziario delle attività svolte dai Centri Civici di Quartiere.